



## REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING DI GRUPPO

RIFERIMENTI		DESTINATARI							
		 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>	 <input checked="" type="checkbox"/>				
Tipologia	Regolamento	<b>TUTTO IL PERSONALE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TUTTO IL PERSONALE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TUTTO IL PERSONALE</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>TUTTO IL PERSONALE</b> <input checked="" type="checkbox"/>				
Emanato da	BPL - Ufficio Organizzazione & IT	Funzioni di controllo <input type="checkbox"/>	Funzioni di controllo <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Autore	Lucio Morello	Ufficio Contenzioso, Legale e Monitoraggio Crediti <input type="checkbox"/>	Ufficio Contenzioso, Legale e Monitoraggio Crediti <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Responsabile (*)	Luccio Morello – Responsabile dei canali di segnalazioni interni	District Manager <input type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	Commerciale <input type="checkbox"/>	Supporto Rete <input type="checkbox"/>				
Organo e data approvazione	CdA BPL – 14/12/2023	Filiale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Verifica di conformità (data)	12/12/2023	Ufficio Analisi e Sviluppo Commerciale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Versione precedente (data)	27/05/2022	Ufficio Reporting e Controllo commerciale <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Uso	Interno ed esterno	Ufficio Amministrazione <input type="checkbox"/>	Ufficio Amministrazione <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Localizzazione	Intranet/Internet	Ufficio Pianificazione e Controllo di Gestione <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

	Ufficio Operativo Leasing	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Investor Relations	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Organizzazione e IT	<input type="checkbox"/>	Ufficio Organizzazione e IT	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Risorse Umane e Segreteria Tecnica	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Post-vendita	<input type="checkbox"/>	Ufficio Post-Vendita	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Canali Digitali	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Uffici Crediti	<input type="checkbox"/>	Uffici Crediti	<input type="checkbox"/>	Istruttoria Delibera	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Finanza Speciale e Grandi Relazioni	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
	Ufficio Tesoreria	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

**Abstract:**

Il regolamento descrive regola sistema di segnalazioni interne ed esterne del Gruppo Banca Privata Leasing

**Processi aziendali impattati:**

Processi di Supporto - Organizzazione - Definizione e Revisione del Modello Organizzativo

**Di seguito le variazioni di rilievo rispetto alla versione precedente:**

Adeguamento del sistema di whistleblowing del Gruppo Banca Privata Leasing ai requisiti del D.lgs 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

**Legenda:**

Qualora il documento faccia riferimento a più destinatari, le parti che riguardano un singolo destinatario sono evidenziate nel margine destro come qui a fianco riportato:



\* Il responsabile del documento provvede al suo costante aggiornamento normativo e operativo.

## Sommario

1.	DEFINIZIONI .....	5
2.	PREMESSA .....	6
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI ESTGERNI .....	7
4.	NORMATIVA INTERNA COLLEGATA .....	8
5.	IL SISTEMA DI WHSTLEBLOWING IN BANCA PRIVATA LEASING .....	9
5.1.	Ambito di applicazione del sistema interno di segnalazione .....	9
5.2.	Soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni .....	10
5.3.	Destinatari delle segnalazioni .....	10
5.4.	Modalità di inoltro delle segnalazioni interne .....	12
5.5.	Il contenuto delle segnalazioni .....	13
5.6.	Modalità di accertamento e gestione della segnalazione .....	13
5.7.	Obblighi del segnalante .....	15
5.8.	Tutele per il segnalante .....	15
5.9.	Diritti del segnalato .....	16
5.10.	Provvedimenti disciplinari .....	17
5.11.	Informazioni al segnalante .....	17
5.12.	Trattamento dei dati personali .....	18
6.	SEGNALAZIONI ESTERNE .....	18
6.1.	Segnalazioni esterna ad ANAC .....	19

6.2.	Segnalazioni esterne a Banca d'Italia .....	19
7.	DIVULGAZIONE PUBBLICA.....	20
8.	FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI WHISTHLEBLOWING .....	20
9.	INFORMATIVA AL PERSONALE.....	20
10.	AGGIORNAMENTO E REVISIONE .....	21

## 1. DEFINIZIONI

Parole chiave	Definizioni
Sistema di Whistleblowing	Sistema interno di segnalazione delle violazioni
Gruppo Bancario BPL	Gruppo bancario costituito da Banca Privata Leasing S.p.A. e dalle sue controllate
Capogruppo	Banca Privata Leasing S.p.A.
Società Controllate	ADV Finance S.p.A. ADV Family S.r.l. e Procredit S.r.l.
Decreto 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante <i>“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”</i>
MOGC 231/01 o Modello 231/01	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01)
TUB	Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 <i>Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia</i>
TUF	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico della Finanza</i>
Circolare 285	Disposizioni di vigilanza per le banche Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.
D.lgs. 24/2023	Disposizione in materia di Whistleblowing e tutela della riservatezza, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.
	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni
Segnalazione	La comunicazione scritta o orale, effettuata nelle modalità descritte del presente Regolamento, contenente informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esser commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, ovvero ogni altro elemento riguardante condotte volte ad occultare tali violazioni.
Violazione	I comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca o di una Società Controllata e che sono dettagliati nel paragrafo 5.1
Segnalazione interna	Segnalazione espletata mediante un canale interno all'organizzazione.
Segnalazione esterna	Segnalazione scritta, orale o mediante interrogatorio, espletata mediante i canali esterni all'organizzazione.

Parole chiave	Definizioni
Segnalante, persona segnalante o Whistleblower	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo, nell'espletamento di attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali la persona ha acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Facilitatore	La persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Soggetto Ricevente o Destinatario della segnalazione	Il soggetto preposto alle attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, nonché alle comunicazioni con il Segnalante. La Banca ha attribuito il ruolo di responsabile del sistema interno di segnalazione al Responsabile della Funzione Internal Audit e in casi specifici all'ODV o al Presidente della Capogruppo come riportato nel paragrafo 5.3.
Condotte ritorsive	Qualunque condotta, atto od omissione, compiuto o minacciato, il quale per la propria entità cagioni danno ingiusto al soggetto segnalante.
A.N.A.C.	Autorità Nazionale Anti Corruzione. L'Autorità nazionale designata dallo Stato italiano a ricevere le segnalazioni esterne e a dare riscontro alla persona segnalante
GDPR	Regolamento N. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Titolare del trattamento dei dati	Soggetto il quale definisce le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali.
Responsabile del trattamento dei dati	Persona fisica o giuridica, autorità pubblica, servizio o qualunque altro organismo che tratta i dati per conto del titolare del trattamento.
Trattamento dei dati personali	operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insiemi di dati personali.

## 2. PREMESSA

Un sistema di segnalazione delle violazioni (indicato con il termine “procedure di allerta interna” o con il termine inglese “whistleblowing”), rappresenta uno strumento di prevenzione e di correzione di atti e/o fatti che possano costituire una violazione delle norme interne ed esterne ad una realtà aziendale, favorendo e tutelando il comportamento

positivo del soggetto segnalante che, venuto a conoscenza della illiceità o illegittimità del comportamento di altro soggetto appartenente alla realtà aziendale, decida di segnalare tali atti o fatti presso gli organi preposti.

Un efficace sistema di whistleblowing rappresenta per l'azienda uno strumento importante per il costante rispetto dei canoni di trasparenza e di integrità nella propria azione e un utile "campanello d'allarme" che consente di adottare le appropriate misure prima che la reputazione "esterna" risulti intaccata.

Il Gruppo Banca Privata Leasing adotta un sistema di whistleblowing che è disciplinato dal presente Regolamento all'interno del quale sono riportati:

- i riferimenti normativi che disciplinano i diversi canali di segnalazione (segnalazioni interne, segnalazioni esterne e divulgazioni pubbliche);
- il complessivo sistema di gestione delle segnalazioni interne del Gruppo BPL con indicazione dell'ambito di applicazione, dei soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni, delle modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni, i destinatari delle segnalazioni, le modalità di accertamento e gestione della segnalazione, le tutele, i diritti e gli obblighi del segnalante, i diritti del segnalato e i provvedimenti disciplinari;
- le condizioni per effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, è pubblicato sulla intranet aziendale accessibile dal personale interno e sul sito internet della Banca e delle Controllate.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (il "Decreto"), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, che ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente dettata in materia di protezione delle persone che segnalano reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (c.d. Whistleblowing). Tale normativa non ha, però, abrogato le disposizioni normative di settore applicabile agli intermediari finanziari, banche e intermediari assicurativi. Per tale ragione la disciplina del D.lgs. 24/2023, per il Gruppo Banca Privata Leasing diventa complementare alla seguente normativa di settore:

- Testo Unico Bancario, art. 52-bis (sistemi interni di segnalazione delle violazioni) e 52-ter (segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia);
- Testo Unico della Finanza, artt. 4-undecies e 4-duodecies, introdotti dal D. Lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 di recepimento della Direttiva 2014/65/UE cd. MiFID II - che disciplinano rispettivamente i "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" e la "Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza";
- Codice delle Assicurazioni Private, Capo III – bis, artt. 10 quater e 10 quinquies che trattano i sistemi interni di segnalazione delle violazioni e le procedure di segnalazione di violazioni per il settore assicurativo.

Rimangono, altresì, in vigore e applicabili al Gruppo Bancario le disposizioni del D.lgs. 231/2007, art. 48 (Antiriciclaggio) che disciplinano i "Sistemi interni di segnalazione delle violazioni" nell'ambito della disciplina in materia di cd. antiriciclaggio e prevenzione del terrorismo, introdotto dal D. Lgs. n. 25 maggio 2017, n. 90 di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, cd. IV Direttiva Antiriciclaggio.

Rimane, inoltre, valido il collegamento fra il sistema interno di whistleblowing e il Decreto 231/2001: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”. Difatti, il D.lgs. 24/2023 pur abrogando gli articoli 6, commi 2-ter 2-quater del D.lgs. 231/01, all’art. 4 Canali di segnalazione, richiede che i modelli di organizzazione e di gestione ai sensi del Decreto 231/2001 prevedano canali di segnalazione interna conformi alla nuova normativa.

Conseguentemente all’entrata in vigore del D.lgs. 24/2023 si segnalano altresì i seguenti atti collegati:

- Delibera n.311 del 12 luglio 2023 (Linee guida approvate da ANAC), in materia di protezione dei soggetti segnalanti le violazioni del diritto dell’Unione e violazioni delle disposizioni normative nazionali. Le suddette linee guida introducono inoltre procedure aggiornate per il compimento di segnalazioni esterne;
- Regolamento adottato da ANAC (esercente del potere regolatore e sanzionatorio) con delibera n.301 del 12 luglio 2023, per la gestione segnalazioni esterne.

## 4. NORMATIVA INTERNA COLLEGATA

Nella tabella sottostante si riporta la normativa collegata al presente regolamento, composta dall’insieme di Regolamenti/Policy/Codici che costituiscono il cosiddetto Modello 231/01 della Capogruppo Banca Privata Leasing e di ADV Finance, che all’interno del Gruppo Bancario sono dotate di un apposito Modello.

BANCA PRIVATA LEASING	ADV FINANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Codice Etico</li> <li>■ Modello Organizzativo – Parte Generale</li> <li>■ Modello Organizzativo – Protocolli</li> <li>■ Modello Organizzativo – Elenco Reati</li> <li>■ Regolamento dell’Organismo di Vigilanza</li> <li>■ Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti applicabili al personale ed eventuale normativa locale equipollente</li> <li>■ Regolamentazione interna.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Codice Etico</li> <li>■ Modello Organizzativo – Parte Generale</li> <li>■ Modello Organizzativo – Parte Speciale</li> <li>■ Regolamento dell’Organismo di Vigilanza</li> <li>■ Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti applicabili al personale ed eventuale normativa locale equipollente</li> <li>■ Regolamentazione interna.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Policy di Gruppo Antiriciclaggio</li> </ul>	

Il presente Regolamento è comunque applicabile a tutte le società controllate anche se non dotate di un proprio Modello 231/01.

## 5. IL SISTEMA DI WHSTLEBLOWING IN BANCA PRIVATA LEASING

### 5.1. Ambito di applicazione del sistema interno di segnalazione

Banca Privata Leasing adotta un sistema interno di segnalazione conforme ai requisiti normativi riportati nelle fonti primarie e di settore riportate al precedente paragrafo 3 “RIFERIMENTI NORMATIVI ESTERNI”.

Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, devono essere oggetto di segnalazione i comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della banca o delle sue Controllate e che consistono in:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del D Lgs 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi della Banca o di ADV Finance;
3. Illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali (appalti pubblici servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sicurezza e conformità dei prodotti sicurezza dei trasporti tutela dell’ambiente radioprotezione e sicurezza nucleare sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali salute pubblica protezione dei consumatori tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
4. Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE tutelati ai sensi dell’art 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
5. Atti od omissioni riguardanti il mercato interno di cui all’art. 26 par 2 TFUE, comprese le violazioni delle norme UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché di imposte sulle società;
6. Atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE nei settori indicati nei numeri 3 4 e 5.

Secondo il D.lgs. 24/2023 non formano, invece, oggetto di segnalazione:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione Europea.

Si precisa inoltre che il sistema interno di whistleblowing non è il canale designato per segnalare:

- questioni di natura commerciale. Il cliente che intende segnalare problemi nella propria relazione commerciale con la banca può presentare un reclamo attraverso le modalità previste;
- operazioni sospette ai sensi del D. Lgs 231/2007 per le quali deve essere attivata la specifica procedura prevista dalla normativa interna.

Possono però, essere veicolate tramite il sistema whistleblowing eventuali violazioni potenziali o effettive delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui all'art. 48 del citato Decreto 231/2007.

## 5.2. Soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni

I soggetti abilitati ad effettuare le segnalazioni interne sono individuati come segue:

- lavoratori subordinati e autonomi, nonché collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa a favore del Gruppo;
- tirocinanti (anche non retribuiti) e volontari, che prestano la propria attività a favore del Gruppo bancario;
- lavoratori o collaboratori di appaltatori, subappaltatori e fornitori, di ogni società del Gruppo bancario;
- azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza o rappresentanza, inclusi gli amministratori non esecutivi, della Banca e delle Società Controllate e coloro che esercitano tali funzioni in via di mero fatto.

I soggetti di cui ai punti precedenti possono effettuare segnalazioni anche nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali,
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 5.3. Destinatari delle segnalazioni

La Capogruppo ha individuato i seguenti soggetti alternativi destinatari delle segnalazioni:

- Responsabile Funzione Internal Audit
- Componenti dell'Organismi di Vigilanza della Capogruppo o di ADV
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Tale impostazione consente di garantire che le segnalazioni interne vengano ricevute, esaminate e valutate da soggetti che

- non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato,
- non siano essi stessi i presunti responsabili della violazione e

- non abbiano un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio.

Per applicare tale principio la piattaforma informatica @Whistleblowing richiede di indicare preliminarmente il soggetto a cui si riferisce la segnalazione (soggetto segnalato):

- se la segnalazione riguarda il Responsabile della Funzione Internal Audit, la segnalazione è inoltrata all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e di ADV Finance;
- se la segnalazione è relativa a un componente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo o di ADV Finance la segnalazione è inoltrata ai componenti dell'Organismo di Vigilanza della Capogruppo e della Controllata;
- se la segnalazione è relativa a un componente del Collegio Sindacale o dell'ODV della Capogruppo o di ADV Finance la segnalazione è inoltrata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

I soggetti destinatari sopra riportati:

- sono in possesso di idonei requisiti richiesti;
- in conformità con le disposizioni normative di riferimento e sono appositamente formati in merito ai propri obblighi e alle attività da svolgere;
- analizzano e valutano in autonomia le segnalazioni ricevute dai soggetti segnalanti;
- accertano la presenza di un eventuale coinvolgimento dei soggetti segnalanti nelle segnalazioni trasmesse;
- rilasciano al soggetto segnalante, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, un avviso di avvenuta consegna;
- comunicano al soggetto segnalante, e qualora sia ritenuto necessario, al soggetto segnalato, gli sviluppi del procedimento, nel pieno rispetto delle tutele della normativa sul whistleblowing attribuite previste per i soggetti coinvolti;
- provvedono ad inoltrare entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, un riscontro alla segnalazione;
- riferiscono direttamente e senza indugio agli Organi Aziendali le segnalazioni ritenute fondate;
- garantiscono la riservatezza e la protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione e del soggetto segnalato;
- non oppongono obblighi di riservatezza quando le informazioni si rivelano necessarie per indagini o procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in seguito alla segnalazione.

Banca Privata Leasing ha, inoltre, individuato nel Responsabile della Funzione Internal Audit il soggetto responsabile dei sistemi interni di segnalazione, il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti. Il Responsabile dei sistemi interni di segnalazione gestisce un apposito registro delle segnalazioni interne e redige, anche sulla base delle informazioni eventualmente raccolte, una relazione annuale sul corretto funzionamento della procedura di whistleblowing, nonché una rappresentazione sintetica dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute. La relazione è approvata dagli Organi Aziendali e quindi messa a disposizione del personale del Gruppo BPL. Tale relazione è tenuta a disposizione anche dei vari Organi di Vigilanza.

## 5.4. Modalità di inoltro delle segnalazioni interne

I soggetti abilitati di cui al precedente paragrafo 5.2 possono effettuare le segnalazioni interne in forma scritta o in forma orale.

Relativamente alle segnalazioni in forma scritta il Gruppo BPL ha adottato la piattaforma @Whistleblowing, accessibile

- dall'intranet aziendale - sezione "Whistleblowing" e
- dal sito internet istituzionale <https://www.bancaprivataleasing.it/> - pagina "Whistleblowing".

La piattaforma informatica @Whistleblowing consente al segnalante di effettuare le segnalazioni anche in forma anonima garantendo quindi, con modalità informatiche, oltre alla riservatezza anche l'anonimato dell'identità del segnalante.

L'inserimento di segnalazioni tramite la piattaforma informatica non richiede processi di autenticazione, e la stessa fornisce al termine dell'inserimento della segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico di 12 caratteri, generato in modo casuale e automatico, non riproducibile, con cui il segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione ed interagire con il soggetto destinatario attraverso un tool di messaggistica scritta.

Nelle pagine dedicate dell'intranet aziendale e del sito internet della Capogruppo e delle Società Controllate è pubblicato un apposito manuale esplicativo per l'invio di segnalazioni tramite la piattaforma @Whistleblowing.

Relativamente alle segnalazioni in forma orale i soggetti abilitati possono contattare i diversi soggetti destinatari delle segnalazioni ai seguenti indirizzi e-mail per fissare un incontro diretto entro un termine ragionevole:

- segnalazioneviolazioni@bancaprivataleasing.it - il cui accesso è riservato al Responsabile della Funzione Internal Audi;
- ODV@bancaprivataleasing.it - il cui accesso è riservato ai membri dell'ODV di Banca Privata Leasing;
- odv231@advfinance.eu – il cui accesso è riservato ai membri dell'ODV di ADV Finance;
- presidenza@bancaprivataleasing.it – il cui accesso è riservato al Presidente del CDA della Capogruppo Banca Privata Leasing.

A conclusione della segnalazione orale essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del soggetto destinatario mediante verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Le segnalazioni in forma orale, seppur garantiscano la riservatezza, non permettono di garantire l'anonimato del soggetto segnalante.

Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 24/2023 i canali di segnalazione sopra indicati tutelano la riservatezza del segnalante, garantendo a colui che intende palesare la propria identità di ricevere adeguata protezione da atti ritorsivi e/o discriminatori, così come meglio previsto nei successivi paragrafi.

## 5.5. Il contenuto delle segnalazioni

Nel caso in cui un soggetto abilitato ritenga che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito, illegittimo o comunque contrario alle norme richiamate nel paragrafo 5.1 “Ambito di applicazione del sistema interno di segnalazione”, è tenuto a segnalarlo secondo le modalità descritte nel presente Regolamento.

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, essere fondate e, quindi, basate su elementi precisi e concordanti.

Il Gruppo BPL non considera segnalazioni basate su sospetti o voci ritenendo al contrario necessaria, ai fini della segnalazione, una puntuale conoscenza dei fatti.

In particolare, il soggetto che effettua la segnalazione è tenuto a:

- descrivere chiaramente e completamente i fatti oggetto di segnalazione;
- indicare la/e persona/e che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sul fatto;
- descrivere le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;
- dichiarare la sussistenza di un proprio coinvolgimento nei fatti;
- allegare tutti i documenti disponibili che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- fornire tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della segnalazione.

## 5.6. Modalità di accertamento e gestione della segnalazione

I soggetti destinatari che ricevono le segnalazioni, le esaminano e adottano tutte le iniziative ritenute necessarie per accertare la fondatezza (o meno) delle stesse.

Il segnalante che abbia scelto di utilizzare la piattaforma informatica può in ogni momento, mediante l'utilizzo del codice alfanumerico assegnato automaticamente alla segnalazione, verificare attraverso la piattaforma medesima gli aggiornamenti sullo stato della stessa e/o integrarla con eventuali informazioni aggiuntive, anche scambiando dei messaggi con i destinatari (in modalità anonima nel caso di utilizzo della piattaforma informatica con tale modalità).

Il segnalante che inizialmente avesse utilizzato la piattaforma informatica scegliendo di rimanere anonimo può, nel corso delle fasi successive, dichiarare la propria identità – ove, nel frattempo, abbia cambiato idea – rivelandola al destinatario nella sezione della messaggistica o tramite documenti allegati.

Si segnala che il codice numerico generato dalla piattaforma informatica @Whistleblowing è l'unico sistema per poter consultare, da parte del segnalante, lo stato di analisi della segnalazione. Tale codice numerico è inviato sull'e-mail di contatto nei casi di segnalazioni nominativa, mentre nei casi segnalazione anonima deve essere salvato a cura del segnalante all'atto della segnalazione.

I destinatari della segnalazione esaminano i fatti riferiti e i documenti (eventualmente) ricevuti e, ove lo ritengano necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della segnalazione, possono:

- nel caso di segnalazione inoltrata attraverso la piattaforma informatica @Whistleblowing, richiedere eventuali informazioni aggiuntive al segnalante attraverso la sezione della messaggistica;
- contattare il segnalante (se non è anonimo) e/o convocarlo per un colloquio personale e riservato, al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- convocare eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della segnalazione.

In ogni caso i destinatari della segnalazione gestiscono la stessa nel rispetto dei principi di riservatezza del segnalante.

Se da una prima analisi la segnalazione è ritenuta rilevante i destinatari avviano le attività di accertamento.

I destinatari, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuano ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Nello svolgimento delle attività di accertamento, i destinatari possono coinvolgere altre funzioni della Società e/o nominare all'occorrenza consulenti esterni. I componenti del gruppo di lavoro, coinvolti nell'esame della segnalazione, sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui sono sottoposti i destinatari della segnalazione. Tutti i soggetti coinvolti hanno anche l'obbligo di segnalare ed astenersi dall'occuparsi della segnalazione in caso di possibili conflitti d'interesse.

I verbali degli eventuali incontri relativi alle attività di accertamento condotte in autonomia e/o con l'ausilio delle funzioni aziendali coinvolte sono redatti e archiviati dai destinatari della segnalazione.

Al termine delle verifiche, i destinatari della segnalazione predispongono una relazione sulle attività svolte e, in caso di segnalazioni infondate, ne danno tempestiva comunicazione al segnalante e all'OdV (se precedentemente interessato), procedendo alla contestuale archiviazione della segnalazione e documentando le motivazioni che hanno portato alla sua archiviazione.

In caso di segnalazioni manifestamente infondate, qualora ricorrano condizioni di colpa grave o dolo i destinatari inoltrano una comunicazione all'Ufficio Risorse Umane e Segreteria Tecnica ed eventualmente al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, al fine di valutare l'avvio di un procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell'autore delle predette segnalazioni infondate, anche nel rispetto delle normative giuslavoristiche vigenti e del Contratto Nazionale di Lavoro applicabile, nonché ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti, di volta in volta, più opportuni, non esclusa – ricorrendone i presupposti – la possibile denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

Qualora in seguito ad una peculiare attività di indagine, i fatti oggetto di una segnalazione dovessero rivelarsi infondati, non sarà prevista alcuna azione sanzionatoria nei confronti di coloro che hanno espletato la segnalazione in buona fede

Diversamente, nell'ipotesi in cui, a seguito degli accertamenti condotti, la segnalazione risultasse fondata (o comunque apparisse tale), i destinatari definiscono un piano di azione che può comprendere, a seconda dei casi, la possibile adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del segnalato e/o comunque dei soggetti risultati autori delle condotte illecite e/o delle violazioni segnalate, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria di fatti illeciti penali, civili e/o amministrativi.

Le attività di accertamento dovranno concludersi in un intervallo di tempo adeguato alla complessità della vicenda oggetto di segnalazione, se possibile entro i 90 giorni dal ricevimento della stessa.

Le segnalazioni sono accessibili esclusivamente ai soggetti destinatari designati dal segnalante, questi ultimi sono responsabili della custodia della documentazione loro pervenuta e dell'archiviazione della stessa con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza.

In particolare, il trattamento dei dati del segnalante e del segnalato avviene nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in vigore applicando il principio della minimizzazione del trattamento del dato nonché dei principi di privacy by default. Per cui, i dati acquisiti possono essere conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque per non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Per il dettaglio si rimanda, comunque, alla relativa Informativa sul trattamento dei dati per il dettaglio del periodo di conservazione dei dati.

## 5.7. Obblighi del segnalante

Nel presentare la segnalazione, il soggetto segnalante:

- si deve concentrare sulla situazione che ritiene non conforme alle disposizioni del Gruppo BPL e averne piena conoscenza;
- deve presentare una segnalazione ove possibile documentata, che contenga il maggior numero possibile di informazioni specifiche per consentire un'adeguata valutazione della natura, della portata e dell'urgenza della situazione;
- ha il diritto di correggere o eliminare le eventuali informazioni inesatte, rese in buona fede, o incomplete.

Il soggetto segnalante ha l'obbligo di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione.

## 5.8. Tutele per il segnalante

In caso di segnalazioni nominative i soggetti destinatari (e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nel processo di verifica) garantiscono la massima riservatezza del segnalante, proteggendone l'identità.

Salvo, infatti, le ipotesi in cui non sia opponibile per legge la riservatezza (ad esempio, indagini penali, tributarie e/o amministrative, ispezioni delle Autorità di controllo) l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il consenso dell'interessato.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza del segnalante e a garantire la massima discrezione in ordine alle informazioni ricevute, anche indirettamente, riguardo ai fatti segnalati.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori responsabilità previste dalla normativa applicabile

Il Gruppo BPL tutela adeguatamente il segnalante “contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione”, in un clima di rispetto della dignità del dipendente.

Fermo restando che la segnalazione da parte del dipendente è libera e volontaria, il Gruppo BPL:

- assicura che il dipendente che effettua la segnalazione in buona fede, anche nell'ipotesi in cui questa risulti infondata, non è soggetto ad alcuna azione disciplinare, tranne i casi di dolo e/o colpa grave; il segnalante che riferisce in buona fede qualsiasi prassi o azione che ritenga inappropriata o non conforme a qualsivoglia delle disposizioni del Gruppo BPL, non va incontro a sanzioni disciplinari e viene protetto contro le ritorsioni da parte di altri, anche nel caso in cui i fatti denunciati si rivelino successivamente inesatti o non siano oggetto di alcun provvedimento;
- adotta tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente in modo che il segnalante sia adeguatamente tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione o discriminazione o minacce;
- prende tutte le misure necessarie atte a garantire la riservatezza verso terzi dell'identità del soggetto segnalante. Qualora questo, per ragioni inerenti all'attività di indagine conseguente alla segnalazione, non sia possibile, l'azienda dovrà richiedere al soggetto segnalante l'autorizzazione per rivelare la sua identità a terzi, salvo i casi in cui ricorra una causa di esclusione del consenso.

Banca Privata Leasing assicura le medesime tutele del segnalante ai seguenti soggetti:

- ai facilitatori;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché' agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## 5.9. Diritti del segnalato

Il soggetto, cui la segnalazione si riferisce, “deve essere informato” dell'avvenuta segnalazione e, qualora si apra un procedimento disciplinare, circa gli “sviluppi” del procedimento, compatibilmente con lo svolgimento delle attività di verifica della fondatezza della segnalazione e la raccolta delle prove necessarie.

In tal caso, il soggetto segnalato o in altro modo interessato da qualsiasi messa in atto delle necessarie misure cautelari, ha il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano; il diritto di avere la possibilità di esaminare, valutare, difendersi, obiettare e rispondere a qualsiasi accusa contro di esso.

La sua identità non viene divulgata e né viene tutelata la privacy, salvo che diventi oggetto di procedimenti giudiziari. Non ha diritto di conoscere l'identità del denunciante.

## 5.10. Provvedimenti disciplinari

Sulla base delle risultanze delle indagini svolte a seguito della segnalazione del whistleblower e nel modo che si ritiene più opportuno, in osservanza delle vigenti norme di legge e regolamentari, nonché di quelle contenute nello statuto e nei codici disciplinari interni al Gruppo - gli organi competenti valuteranno se:

- avviare eventuali procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti segnalati, riconosciuti responsabili. Peraltro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nel caso in cui il soggetto segnalante sia corresponsabile del fatto oggetto della segnalazione, “il soggetto segnalante deve, compatibilmente con la normativa applicabile, avere un trattamento privilegiato rispetto agli altri corresponsabili”;
- avviare la procedura disciplinare nei confronti del whistleblower segnalante che abbia agito con dolo e/o colpa grave;
- non effettuare alcuna azione, procedendo con l’archiviazione.

Queste valutazioni sui procedimenti disciplinari da adottare saranno condotte dalla Funzione preposta secondo l’assetto organizzativo interno, che non coincide con la funzione di controllo designata a ricevere e valutare la fondatezza della segnalazione.

Le ulteriori azioni che possono essere attivate sono:

- la segnalazione alla competente autorità giudiziaria ovvero agli organi di vigilanza competenti, in ordine ai fatti commessi (tale facoltà ovviamente diviene un obbligo in luogo di emersione di fatti e circostanze che per legge devono essere oggetto di denuncia presso l’autorità di competenza);
- la definizione di eventuali azioni di prevenzione e di mitigazione.

## 5.11. Informazioni al segnalante

A fronte di segnalazioni risultanti fondate, i referenti di canale forniscono immediata comunicazione agli Organi Aziendali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale) ed informano in maniera separata, riservata e personale, sia il soggetto segnalante sia il soggetto segnalato sugli sviluppi del procedimento.

L’identità del segnalante può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; in tutti i casi il soggetto segnalante deve essere opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti alla segnalazione.

Se la segnalazione è inoltrata tramite la piattaforma @Whistleblowing, il segnalante può in ogni momento consultare lo stato avanzamento dell’analisi della stessa tramite il codice numerico. Inoltre, come descritto in precedenza può integrare la segnalazione e fornire ulteriori informazioni tramite il sistema di messaggistica della piattaforma. Si segnala che anche in caso di segnalazioni nominative con indicazione del contatto e-mail la piattaforma non produce notifiche, per cui il segnalante deve consultare periodicamente lo stato avanzamento dell’analisi della segnalazione anche al fine di fornire riscontro ad eventuali richieste di informazioni aggiuntive da parte dei “destinatari delle segnalazioni”.

## 5.12. Trattamento dei dati personali

Nell'ambito della gestione delle segnalazioni, la Banca (o la Società Controllata) tratta i dati personali dei soggetti Segnalanti ed eventualmente di altre categorie di soggetti interessati indicati da questi negli esposti presentati.

La Banca (o la Società Controllata) si configura come autonomo Titolare del trattamento ed assicura il rispetto dei principi fondamentali e degli obblighi derivanti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- alla luce del principio di «liceità, correttezza e trasparenza», al Segnalante viene resa specifica Informativa sul trattamento dei dati personali, in cui vengono presentate le informazioni principali relative al trattamento (ad es. la finalità, i tempi di conservazione dei dati personali, le basi di liceità del trattamento, le categorie di dati personali trattati ed i soggetti coinvolti nel trattamento), nonché vengono illustrati i diritti del Segnalante e le relative modalità di esercizio;
- in attuazione del principio di «minimizzazione», vengono raccolti esclusivamente i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità. In caso di raccolta accidentale di dati non necessari, questi vengono immediatamente cancellati;
- per il principio della «limitazione della conservazione», le segnalazioni e tutta la documentazione che costituisce la pratica non possono essere utilizzate oltre i termini di conservazione stabiliti internamente: il termine di conservazione è fissato in anni 5 (cinque) dalla comunicazione al Segnalante dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Gli ulteriori adempimenti posti in essere dalla Società in qualità di titolari sono:

- il censimento nel registro delle attività di trattamento tenuto Banca (o la Società Controllata) in qualità di titolare (sulla base dell'art. 30 GDPR); l'esecuzione della valutazione di impatto (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, relativamente al trattamento di gestione delle segnalazioni svolto per il tramite della Piattaforma informatica, necessaria in quanto il trattamento può comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone interessate;
- la designazione del personale della Funzione Internal Audit, dei membri dell'Organismo di Vigilanza e del Presidente della Capogruppo o di altri eventuali istruttori coinvolti nella gestione delle segnalazioni, quali soggetti autorizzati a trattare i dati personali (ai sensi dell'art. 29 GDPR);
- la designazione dei fornitori di servizi coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni in qualità di responsabili del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 28 GDPR), in particolare del fornitore della Piattaforma per la raccolta delle segnalazioni.

## 6. SEGNALAZIONI ESTERNE

A seguito dell'emanazione del Decreto 24/2023 e ai fini delle segnalazioni esterne relative al Gruppo BPL soggetti abilitati hanno accesso a un doppio binario.

Le segnalazioni esterne possono essere indirizzate:

- al canale esterno istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) previsto dal Decreto 24/2023 cui possono essere indirizzate, al ricorrere di determinate condizioni (art. 6 del Decreto), le segnalazioni di violazioni degli ambiti normativi coperti dal Decreto;

- al canale esterno istituito da Banca d'Italia o a quello istituito da Consob, per gli ambiti di rispettiva competenza, per la segnalazione di violazioni normative che non rientrano nell'ambito di applicazione del Decreto in quanto già coperte dalle norme speciali.

Di seguito alcune precisazioni per le segnalazioni esterne ad ANAC e Banca d'Italia, in quanto maggiormente applicabili alla realtà del Gruppo bancario.

## 6.1. Segnalazioni esterna ad ANAC

I soggetti abilitati possono inviare segnalazioni ad ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) accedendo all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, nei seguenti casi:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio non è attivo o non è conforme a quanto prescritto dalla legge
- il soggetto segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il soggetto segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il soggetto segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ANAC, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Banca o dalla Controllata, potranno essere effettuate esclusivamente sul canale interno adottato dalla Società.

## 6.2. Segnalazioni esterne a Banca d'Italia

I dipendenti o i collaboratori di una banca o di un altro soggetto vigilato dalla Banca d'Italia possono utilizzare il canale whistleblowing per segnalare possibili violazioni della normativa o anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari (Segnalazione Whistleblowing). La Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante, anche al fine di tutelare quest'ultimo da possibili ritorsioni, come previsto dalla normativa in materia (art. 52-ter del TUB, art. 4-duodecies del TUF e legge n. 179 del 2017).

Anche coloro che non siano dipendenti o collaboratori di soggetti vigilati dalla Banca d'Italia possono presentare segnalazioni su possibili violazioni della normativa o presunte anomalie gestionali riscontrate presso tali intermediari. Le informazioni raccolte sono trattate dalla Banca d'Italia assicurando la tutela della privacy del segnalante (Segnalazione Aziendale).

Si rimanda alla relativa sezione del sito istituzione della Banca d'Italia accessibile al seguente indirizzo: <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>, per i dettagli relativi alle modalità per l'invio di una segnalazione whistleblowing o una segnalazione aziendale e al trattamento delle segnalazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza.

## 7. DIVULGAZIONE PUBBLICA

In via residuale e subordinata, il segnalante potrà procedere con una divulgazione pubblica nei seguenti casi:

- quando ha già previamente effettuato una segnalazione interna, seguita da una segnalazione esterna, oppure ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza aver ricevuto riscontro nei termini previsti;
- nel caso in cui ha fondato motivo di ritenere che la violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- quando ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna comporta il rischio di ritorsioni ovvero può non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possono essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi è fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione può essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Ai sensi di quanto previsto dalle linee guida ANAC, le condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o su violazioni del Modello di organizzazione e gestione adottato dalla Banca o dalla Controllata, potranno essere effettuate esclusivamente sul canale interno adottato dalla Società.

## 8. FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

La Banca in qualità di Capogruppo prevede la definizione di una formazione dedicata alla divulgazione del contenuto del presente Regolamento al fine di assicurare a tutto il personale di conoscere il Modello organizzativo e la normativa di riferimento.

Nello specifico, tale formazione riguarda in primis il personale coinvolto nella gestione delle segnalazioni interne e, in via generale, a tutto il personale.

Tale formazione sarà nuovamente erogata laddove si dovesse rendere necessaria (ad esempio, su richiesta espressa del personale o in caso di variazione dei soggetti che sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni).

## 9. INFORMATIVA AL PERSONALE

Il presente regolamento di whistleblowing è portato a conoscenza del personale in maniera “chiara, precisa e completa”, avendo cura di chiarire gli aspetti relativi ai diritti, ai doveri e alle tutele di ciascun soggetto interessato, sia esso il segnalante che il segnalato.

## 10. AGGIORNAMENTO E REVISIONE

Il presente Regolamento è soggetto a revisione periodica e/o all'occorrenza sulla base dei cambiamenti organizzativi e/o normativi, a cura del Responsabile del sistema interno di segnalazione di Gruppo.